



Ricorso dell'atleta De Leo Tommaso per lo scioglimento coattivo del vincolo dalla A.S.D. Trelicium Supervalley (cod. soc. 15.073.0447)

La Commissione Tesseramento Atleti – Sez. Dist. Campania-Basilicata-Molise-Puglia-Calabria

- Avv. Augusto Mattiello Presidente
- Avv. Carlo Maione Componente relatore
- Avv. Ennio De Vita Componente
- Avv.p. Luigi Pasciari Segretario

Letti gli atti di causa, esaminata la documentazione prodotta all'esito dell'istruttoria e dell'udienza per la discussione del merito, presenti l'atleta ricorrente e la società convenuta,

OSSERVA

Con ricorso ritualmente notificato, l'atleta De Leo Tommaso chiedeva lo svincolo dal sodalizio A.S.D. Trelicium Supervalley (cod. soc. 15.073.0447).

Il ricorso era così motivato:

1. nullità del tesseramento per mancata sottoscrizione della relativa modulistica da parte dei genitori esercenti la potestà;
2. gravi incompatibilità ambientali per il deterioramento dei rapporti con la società e con il gruppo atleti e per la mancanza di valida guida tecnica;
3. mancata convocazione per gli allenamenti relativi alla stagione sportiva 2014-2015.

I motivi primo e terzo non risultano fondati infatti agli atti è stato depositato dalla società il modulo "F" Primo tesseramento atleti dove è stata apposta la firma della madre dell'atleta il quale su espressa domanda ha dichiarato essere realmente la firma della sua genitrice ribadendo però che mancava e, come in effetti manca, la sua firma.

Questa Commissione, pur prendendo atto della mancata sottoscrizione dell'atleta, ritiene che la firma di un genitore esercente la potestà unitamente alla circostanza che l'altro genitore era tesserato quale dirigente accompagnatore della società A.S.D. Trelicium Supervalley (fatto questo non contestato) e l'ulteriore circostanza che l'atleta per ben due anni ha svolto la propria attività sportiva con il sodalizio, deve far ritenere del tutto infondato il motivo in quanto oltre che per iscritto nei fatti concludenti risulta evidente che l'atleta e i suoi genitori erano a sua conoscenza del vincolo che legava l'atleta al sodalizio.

Del pari infondato risulta il motivo della mancata convocazione poiché se è vero da un lato che l'atleta nei giorni e negli orari stabiliti recatosi al palazzetto non ha trovato i componenti della squadra per iniziare gli allenamenti, per altro verso risulta che la convocazione vi è stata e risulta



altresì che in ogni caso l'atleta era a conoscenza della circostanza che la preparazione per la stagione agonistica 2014-2015 prevedeva lo svolgimento di allenamenti sia in piscina sia in palestra cosa che del resto è provata dalla dichiarazione testimoniale del sig. Del Re Palmiro versata in atti da parte della società; quindi anche tale motivo risulta completamente privo di fondamento.

Viceversa risulta fondato il motivo legato all'incompatibilità ambientale sostanziata in un evidente disagio dell'atleta che non si è sentito più parte del gruppo degli atleti di pari età in quanto, come dichiarato, i compagni di squadra tendevano ad escluderlo, ciò soprattutto dopo l'esonero dell'allenatore, sig. Assisi, avvenuto nel gennaio 2014.

Risulta, quindi, evidente che l'atleta non può continuare a svolgere l'attività della pallavolo presso detto sodalizio e che qualora non si provvedesse a concedere lo svincolo l'atleta smetterebbe di giocare alla pallavolo; ne consegue che sussiste la giusta causa di cui all'art. 35 co. 1 e 4 del R.A.T. per concedere lo svincolo all'atleta non imputabile all'associato.

Tenuto conto di tale giusta causa non imputabile all'associato la Commissione determina in via equitativa in € 1500,00 l'indennizzo dovuto dall'atleta al sodalizio.

P.Q.M.

Ritenuta sussistere la causa di scioglimento del vincolo per giusta causa non addebitabile al sodalizio A.S.D. Trelicium Supervalley (cod. soc. 15.073.0447) prevista dall'art. 35 del R.A.T., accoglie il ricorso dell'atleta De Leo Tommaso e, per l'effetto, dispone lo scioglimento del vincolo dalla società A.S.D. Trelicium Supervalley (cod. soc. 15.073.0447) per causa non imputabile alla stessa società. Determina in € 1500,00 l'indennizzo che l'atleta dovrà pagare al sodalizio.

Condiziona lo svincolo all'effettivo pagamento dell'indennizzo.

Dispone, infine, l'incameramento delle tasse versate dalle parti.

AFFISSIONE ALBO E DEPOSITO SENTENZA E MOTIVAZIONE 8 novembre 2014

***F.to Il Presidente CTA sez. distaccata
Campania-Puglia-Basilicata-Molise-Calabria***

Avv. Augusto Mattiello